

CAMERA DI COMMERCIO  
PADOVA  
il futuro a portata di impresa

**ESPOSIZIONE**

**STRUMENTI METRICI**

# CENNI STORICI - UFFICI METRICI

---



Gli Uffici Metrici vengono istituiti con Regio Decreto del 23.08.1890 n. 7088 (testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno D'Italia del 20.07/1890 n. 661).

Funzione: salvaguardare e tutelare la fede pubblica, controllando sostanzialmente che la merce venduta corrispondesse quantitativamente alla misura richiesta attraverso la verifica con campioni prototipi.

Il Regio Decreto prevedeva un Ufficio Metrico per ciascuna provincia.

In esecuzione del T.U. delle leggi metriche approvato col R.D. 7088 e della legge 2 maggio 1872, n. 806 sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento fu approvato poi con Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242 il Regolamento sul Servizio Metrico con cui gli Uffici Metrici assunsero anche funzioni di controllo e sorveglianza sui laboratori orafi e sul saggio delle monete.

Sono stati fino al 2000 alle dipendenze dirette del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato. Le funzioni, le attività e gli uffici stessi vengono trasferiti alle Camere di Commercio con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112



# COMPITI E ATTIVITÀ

---

Il servizio metrico si pone come garante della corretta applicazione delle norme vigenti in materia, mediante attività di controllo e vigilanza.

Svolge un ruolo di garanzia per la correttezza degli scambi commerciali principalmente attraverso le attività di:

- controlli casuali o su richiesta presso i Titolari di strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di interesse pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
- controlli sui prodotti preconfezionati (preimballaggi);
- verifiche sull'operato degli organismi abilitati alla verifica periodica;
- vigilanza sull'operato delle officine e dei Centri Tecnici autorizzati ad effettuare installazioni, montaggi, controlli sui tachigrafi digitali e analogici;
- concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi e sorveglianza sugli assegnatari, comprese le attività di saggio dei metalli preziosi;
- vigilanza sul mercato degli strumenti di misura.

# DOTAZIONE STRUMENTALE - REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1909, N. 242

---

## Articolo 40

Ogni ufficio di verifica è provvisto di campioni normali del metro, del chilogrammo e del litro.

## Articolo 41

Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni:

- 1) n. 3 metri d'acciaio;
- 2) una serie di n. 9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;
- 3) una serie di n. 11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;
- 4) n. 3 bilance delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa custodia di grande modello;
- 5) una bilancia di precisione;
- 6) una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al grammo;
- 7) una serie di n. 10 pesi per le monete in corso;
- 8) una serie delle frazioni del grammo;
- 9) una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari.

